

Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69

TITOLO III. MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

Capo I Giudici ausiliari

La previsione per una maggiore efficacia andrebbe accompagnata dall'introduzione di una giurisdizione alternativa in primo grado "capace di assorbire domanda giudiziale per il futuro ed anche di incidere l'arretrato"; sarebbe per questo opportuno prevedere l'introduzione di "Camere arbitrali dell'avvocatura" presso i COA, la modifica rafforza e si pone in linea con quanto previsto dall'art. 29 c. 1 lett. n) della Legge 247/2012 che prevede la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di costituire Camere Arbitrali ... in conformità al regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'art. 1 cit. legge:

Emendamento proposto introduzione dell'art. 62 bis:

ISTITUZIONE DELLE CAMERE ARBITRALI DELL'AVVOCATURA

Art 1) Istituzione e funzionamento delle Camere Arbitrali dell'Avvocatura ed obblighi informativi

1. Presso ciascun Ordine degli Avvocati è costituita una Camera Arbitrale dell'Avvocatura al fine di amministrare lo svolgimento di arbitrati rituali.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati è il Presidente della Camera Arbitrale, il Segretario del Consiglio dell'Ordine è il Segretario della Camera Arbitrale, il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine è il Tesoriere della Camera Arbitrale, componenti della Camera Arbitrale dell'Avvocatura sono tutti i restanti componenti del Consiglio dell'Ordine.
3. I componenti del Consiglio dell'Ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'art 2.
4. Per il funzionamento della Camera Arbitrale possono utilizzarsi le risorse dell'Organismo di Conciliazione Forense, ove costituito.
5. Il Consiglio Nazionale Forense vigila sul corretto funzionamento delle Camere Arbitrali dell'Avvocatura istituite presso ciascun Consiglio dell'Ordine.
6. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

Art 2) Compiti delle Camere arbitrali dell'Avvocatura

1. La Camera arbitrale dell'Avvocatura tiene e aggiorna annualmente l'elenco degli arbitri, che sarà composto da avvocati iscritti all'Albo del circondario da almeno tre anni e che ne abbiano fatto domanda.
2. Con regolamento del Ministro di Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, sono fissati i criteri in base ai quali il Consiglio dell'Ordine delibera in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli arbitri ed alla cancellazione dal'elenco degli arbitri.
3. Il regolamento:
 - a) fisserà i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa;

b) stabilirà i casi nei quali i provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare ed non definitivi, ostano all'iscrizione ed al mantenimento della stessa, o determinano la sospensione dell'iscrizione;

c) fisserà per gli iscritti i requisiti per l'assolvimento dell'obbligo di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste nella presente legge.

4. Prima di assumere il provvedimento di cancellazione di cui al comma 2 il Consiglio dell'Ordine deve sentire l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, deve essere tenuto aggiornato e deve essere consultabile nel sito internet del Consiglio dell'Ordine.

6. I Consigli dell'Ordine degli avvocati organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.

7. La frequenza dei corsi di cui al precedente comma e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge saranno considerati dal Consiglio Nazionale Forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 3) Assegnazione degli incarichi

1. Con il regolamento di cui all'art. 2 sono altresì fissati i criteri in base ai quali la Camera Arbitrale assegna gli incarichi arbitrali

2. Tali criteri dovranno valorizzare le specifiche competenze professionali dell'arbitro, assicurare il rispetto nell'assegnazione degli incarichi di criteri di rotazione tra gli iscritti e, per quanto possibile, assicurare la prossimità geografica dell'arbitro alla sede legale o alla residenza delle parti, se comune.

3. Il regolamento di cui all'art. 2 prevederà che nessun arbitro potrà essere designato per più di dieci arbitrati nel corso di un anno.

Art 4) Richiesta di arbitrato

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma autenticata da un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della Camera Arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come da tariffa allegata, ed indicare:

a) il nome delle parti, la loro residenza e codice fiscale, l'indicazione degli avvocati che li assistono; se società: la ragione sociale, la sede sociale, il nome del legale rappresentante, la partita IVA. Nella domanda i difensori delle parti devono indicare la propria casella pec cui fare le comunicazioni del procedimento ed eleggere il domicilio per la comunicazione del lodo;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'eventuale indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'Arbitro da parte della Camera Arbitrale;

d) se l'arbitro potrà decidere secondo equità.

2. E' possibile il ricorso all'arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale dell'Avvocatura per le controversie che non siano di competenza del GdP e che non abbiano un valore superiore a Euro 100.000,00, eccettuate quelle concernenti diritti indisponibili e quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della Camera Arbitrale e della stessa viene rilasciata copia autentica.

4. Il ricorso a questa procedura esonera le parti dall'obbligo di conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge.

Art. 5) Designazione dell'arbitro ed accettazione dell'incarico

1. Le controversie vengono trattate e decise da un arbitro unico .
2. L'arbitro deve accettare l'incarico con comunicazione a mezzo pec entro cinque giorni dalla comunicazione che, unitamente alla domanda depositata, gli perviene a mezzo pec dalla Segreteria della Camera Arbitrale.
3. Con l'accettazione l'arbitro dichiara:
 - a) l'inesistenza di cause di incompatibilità;
 - b) l'assenza di relazioni con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare la sua imparzialità e la sua indipendenza;
 - c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
4. Nel caso di mancata accettazione dell'arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma che precede, la Camera Arbitrale procederà ad una nuova designazione.

Art. 6) Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato sarà presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla Camera Arbitrale.

Art 7) Compenso dell'arbitro

1. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, risulta dalla tabella allegato A alla presente legge.
2. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:
 - a. le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;
 - b. le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
 - c. le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali,
 - d. il valore non determinato né determinabile è stabilito con equo apprezzamento dalla Camera arbitrale.
3. In ogni caso il valore della controversia così determinato, non può superare per ciascuna parte il limite fissato all'art.4 comma 2.

Art 8) Sostituzione dell'arbitro, ricusazione

1. In caso di ritardo o negligenza dell'arbitro nominato, il Presidente della Camera Arbitrale, previa audizione dell'arbitro, può provvedere alla sua sostituzione.
2. In ogni caso vi provvede nell'ipotesi di rinuncia dell'arbitro o di cancellazione o sospensione.
3. Il compenso sarà ripartito in proporzione dell'attività svolta.

4. La parte che ricusa l'arbitro deve darne comunicazione alla Camera Arbitrale. Il Presidente del Tribunale comunica alla Camera Arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art 9) Procedimento

1. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti codice di procedura civile. E' sempre consentita l'impugnazione del lodo per errore di diritto ex art. 829 cpc III comma.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione gli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo, viene redatto in triplice originale ed in formato cartaceo e viene spedito dall'arbitro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto ovvero consegnato a mani dei difensori delle parti.

6. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti e con l'arbitro esclusivamente tramite pec, firmate digitalmente, in formato pdf. Sarà onere dell'arbitro fornire alle parti copia del verbale della riunione.

7. Terminata la procedura l'arbitro trasmette alla segreteria della Camera Arbitrale uno dei tre originali del lodo, nonché, tramite pec, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed una copia del lodo in formato pdf e firmata digitalmente.

8. Col regolamento di cui all'art. 2 saranno determinate le modalità, i tempi della preservazione digitale dei fascicoli di cui al comma precedente, anche nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

9. Copie autentica della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, dietro rifusione delle spese, che saranno autonomamente fissate da ciascun Consiglio, potranno essere rilasciate dalla Segreteria della Camera Arbitrale, attestandone la conformità agli originali, su richiesta di una delle parti del procedimento.

10. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella Camera arbitrale è tenuto all'obbligo di riservatezza.

11. All'art. 645 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge speciale istitutiva della Camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla Camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Contemporaneamente al deposito della domanda congiunta la Segreteria della Camera arbitrale deve comunicare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649 del codice procedura civile. Al lodo si applicano gli effetti previsti nell'art. 653 codice procedura civile.".

12. All'art. 637 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "IV. Per l'ingiunzione è altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge speciale istitutiva della Camera arbitrale dell'Avvocatura, la Camera Arbitrale del tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. In questo caso l'opposizione ai sensi dell'art. 645, salvo i casi in cui il decreto è stata concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 del codice di procedura civile, si propone avanti la stessa Camera Arbitrale; le parti nel giudizio di opposizione congiuntamente possono richiedere che l'opposizione sia trattata avanti il Tribunale competente."

Art. 10) Conciliazione

1. L'Arbitro deve tentare di conciliare le parti. Se l'accordo riesce l'autentica delle sottoscrizioni è fatta dall'arbitro.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'art. 185 codice procedura civile ed è titolo per la trascrizione.

Art.11) Esecutività ed apposizione della formula esecutiva

1. Il lodo costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.
2. Il lodo ed il verbale di conciliazione sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della Cancelleria del Tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.

Art 12) Iniziative territoriali per favorire il ricorso alla Camere Arbitrali dell'Avvocatura

1. Gli Enti territoriali, le Associazioni di categoria assumono su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza della Camera Arbitrale dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge.

Art 13) Incentivi ed esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al presente procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. 26-10-1972 n. 642 e successive modificazioni) e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni entro il limite di valore di 50.000 euro; l'imposta è dovuta per la quota di valore eccedente; in ipotesi di controversia arbitrale conclusasi positivamente con un verbale di accordo, che si voglia o si debba sottoporre a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate o alla Cancelleria del Tribunale, l'imposta di registro dovuta sarà determinata solo sul differenziale rispetto alla soglia in esenzione.
3. Le parti possono portare in detrazione dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640,00 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno. La detrazione d'imposta sarà certificata con dichiarazione del Presidente della Camera Arbitrale.
4. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei benefici anche per le procedure previste nella presente legge; l'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Presidente della Camera Arbitrale ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede è certificato con dichiarazione del Presidente della Camera Arbitrale.
5. L'attività svolta dalle Camere arbitrali previste nella presente legge si considera come attività non assoggettabile ad alcuna imposta; i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente procedura sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da Iva e da qualsiasi contribuzione previdenziale.
6. Le Camere arbitrali previste nella presente legge sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.
7. Alla copertura degli oneri derivanti del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del "Fondo Unico Giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, in data 30 luglio 2009, n. 127 che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 14) Disposizioni temporali

1. In tutte le cause pendenti avanti il Tribunale in composizione monocratiche alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 2 della presente legge e che rientrino per valore tra quelle previste all'art. 4 comma 2 della presente legge, purché non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le parti con istanza

congiunta possono richiedere di promuovere il procedimento arbitrale avanti la Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine del tribunale al quale appartiene il giudice.

2. Il giudice rilevata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 comma 2 della presente legge, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone che il processo prosegue avanti alla Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dichiara l'estinzione del procedimento.

3. La Cancelleria trasmette alla Segreteria della Camera Arbitrale copia del verbale contenente la concorde richiesta dei procuratori delle parti. L'istanza congiunta produce gli effetti della richiesta di cui all'art. 4.

4. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato dalla Camera arbitrale secondo le norme fissate nella presente legge..

5. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito ai sensi del comma 4 e il lodo emesso nella procedura arbitrale ha gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento ai sensi dell'art. 13 comma 4 matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che sarà liquidato dal Presidente della Camera Arbitrale nei limiti di cui alla tabella di cui all'allegato A ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede è certificato con dichiarazione del Presidente della Camera Arbitrale.

7. Alla copertura degli oneri derivanti del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del "Fondo Unico Giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, in data 30 luglio 2009, n. 127 che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 15 (Raccolta dei dati)

1. Annualmente i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati trasmettono al Ministero di Giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge.

Articolo 16 (Modificazione dei limiti di valore)

1. Il limite di valore fissato dall'art. 4 comma 2 può essere aumentato con Decreto Ministeriale.

ALLEGATO A) DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPESE E TARIFFE:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versarsi contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: Euro 50,00 da ciascuna parte

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'Arbitro

- per le controversie di valore sino a fino a 25.000: €. 300,00 da ciascuna parte

- per le controversie di valore sino a fino a 50.000: €. 450,00 da ciascuna parte

- per le controversie di valore sino a fino ad € 75000: €. 660,00 da ciascuna parte

- per le controversie di valore sino a fino ad €. 100.000: €. 900,00 da ciascuna parte

- per ogni decreto ingiuntivo: la metà dei compensi sopraindicati, secondo i valori sopra previsti a carico del solo richiedente

3. I diritti di segreteria e i compensi per l'arbitro dovranno, se dovuti, essere depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la Camera Arbitrale da ogni responsabilità.

Art. 63 (Giudici ausiliari)

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;

Appare opportuno inserire un limite temporale dal momento di collocamento a riposo.

Emendamento proposto: aggiungere alla fine della lettera a) dell'art. 63 le parole "da non più da due anni"

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati, anche se a riposo;

e) i notai, anche se a riposo.

Il collocamento a riposo non è previsto per gli avvocati semmai solo la cancellazione dall'albo.

Emendamento proposto: al comma 3 dell'art. 63 lettera d) sostituire le parole, anche se a riposo con le parole "cancellati dall'albo da non più da due anni" e inserire dopo la lettera e) le parole "e che hanno cessato le funzioni da non più di due anni"

Art. 64 (Requisiti per la nomina)

2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.

Auspicabile la riduzione del limite di età a settanta anni, questo in considerazione del fatto che i magistrati a riposo settantacinquenni dopo solo tre anni raggiungerebbero il limite di età previsto per la decadenza dall'incarico.

Emendamento proposto: sostituire al secondo comma dell'art. 64 la parola settantacinque con settanta anni

3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.

Auspicabile la previsione per gli avvocati ed i notai di un aumento del limite di età a settanta anni.

Emendamento proposto: sostituire al terzo comma la parola "sessanta" con "settanta".

Art. 65 (Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente il numero di quaranta.

Appare opportuno introdurre il principio che le piante organiche siano determinate in base alle pendenze e scoperture (e quindi sulle reali esigenze degli Uffici)

Emendamento proposto: sostituire l'art. 65 comma 1 col seguente: "Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura ed i Consigli degli Ordini Distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico di ciascuna Corte ed assegnando un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

Appare opportuno valorizzare le precedenti esperienze.

Emendamento proposto: aggiungere alla fine del quarto comma le parole "secondo le specifiche competenze professionali maturate".

Art. 68 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 11, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.

La previsione di un minimo di procedimenti da definire potrebbe "limitare" l'interesse; meglio forse non stabilire alcun limite.

Emendamento proposto: soppressione del comma 2 dell'art. 68.

Appare opportuno prevedere che se la sentenza in primo grado è stata resa da un giudice onorario non può essere assegnata in grado di appello a un giudice ausiliario.

Emendamento proposto: sostituire il comma 2 col seguente "Se la sentenza impugnata è stata decisa in primo grado da un Giudice Onorario non può essere designato quale relatore un giudice ausiliario."

Art. 64 (Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.

Occorre introdurre analogha incompatibilità anche per i notai.

Emendamento proposto: sostituire il comma 2 col seguente: "Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d) e lettera e), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti."

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.

Opportuno introdurre un limite temporale all'incompatibilità:

Emendamento proposto: sostituire il comma 4 col seguente: “4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d’appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni, se non decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico, ed in ogni caso e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni di giudice ausiliario nei successivi gradi di giudizio.

Art. 71 (Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)

1. I giudici ausiliari cessano dall’ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di cui all’articolo 7, comma 2, propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.
3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.
4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

Auspicabile inserire la previsione della facoltà, con la proposta la possibilità, per il C.G. di immediata sospensione dall’incarico.

Emendamento proposto all’art. 71 comma 4: alla fine aggiungere il seguente periodo: Il Consiglio Giudiziario, nei casi gravi, con provvedimento motivato può sospendere dalle funzioni il giudice ausiliario sino all’adozione del provvedimento di cui al comma 5.

5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 73 (Stage formativo presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, comma 2, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratico presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell’ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l’istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.

Si segnala che la norma si pone in contrasto con la previsione “generale” che il tirocinio può avvenire anche nel semestre precedente la laurea; la preferenza per il laureato nella scelta può essere assicurata dalla previsione del successivo comma.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e all’età.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

Opportuno fare riferimento solo alla preferenza per gli affari trattati, più conveniente soprassedere dall'indicazione del magistrato.

Emendamento proposto: al comma 3 dell'art. 73 le parole "uno o" sono soppresse.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli inerenti ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.

La partecipazione alla Camera di consiglio è uno dei momenti qualificanti dello stage, per questa ragione si chiede di inserire la previsione di motivare le ragioni dell'esclusione con la finalità di evitare una sistematica esclusione dello stagista dalla Camera di Consiglio.

Emendamento proposto: Al comma 6 dell'art. 73 aggiungere dopo le parole ritenga di non ammetterli aggiungere le parole "per motivate ragioni connesse alla particolare natura del fascicolo trattato".

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Non pare opportuno che per mere "esigenze organizzative dell'ufficio" si possa interrompere lo stage compromettendo le attese del giovane stagista.

Emendamento proposto: all'art. 73 comma 9 eliminare le parole "per sopravvenute ragioni organizzative o".

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. Al tirocinante è rilasciata copia conforme della relazione.

Sarebbe opportuno prevedere la trasmissione anche al COA, se praticante Avvocato, ed al Consiglio Notarile per praticanti Notai ; risulta assente la previsione di un coordinamento degli stage con gli Ordini professionali e le Scuole Forensi.

Emendamento proposto: al comma 11 dell'art. 73 dopo le parole al capo dell'ufficio sono aggiunte le seguenti: "nonché al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dello stagista"

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale, ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Ignorata del tutto la previsione dell'art. 44 legge 247/2012 per la quale: "1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF".

Emendamento proposto: all'art. 73 sostituire il comma 13 col seguente: "13. Per l'accesso alla professione di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale, ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Per il tirocinio forense lo stage è disciplinato dall'emanando regolamento ai sensi dell'art. 44 della legge nr. 247 del 2012; in ogni caso deve essere rispettato il minimo di almeno un semestre di pratica presso uno studio legale fissato dall'art. 41 comma 7 della legge 247/2012 e fermo l'obbligo della frequenza e delle verifiche presso le scuole forensi ai sensi dell'art. 43 legge 247/2012.

18. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Si prevede la possibilità di istituire borse di studio ricorrendo all'apporto finanziario di terzi; condivisibile la previsione ma criticabile l'apertura indiscriminata "ad ogni terzo"; meglio prevedere una limitazione a: Università Regioni, enti locali, scuole di specializzazione per le professioni legali, Ordini professionali degli avvocati e dei notai o fondazioni agli stessi riconducibili.

Emendamento proposto: al comma 18 dell'art. 73 le parole "convenzioni con i terzi" sono sostituite con le seguenti. "convenzioni con Università, Regioni, enti locali, Ordini professionali degli avvocati e dei notai o fondazioni agli stessi riconducibili, scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398", conseguentemente sopprimersi il comma 19.

19. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Emendamento: sopprimersi il comma 19

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IV Misure processuali

Art. 75 (Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione)

Pregiudiziale di costituzionalità: Il Governo ha rinnovato la "prassi" di utilizzare lo strumento del decreto legge differendo per alcune norme l'entrata in vigore a "30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione" (che è un implicito riconoscimento dell'assenza dei presupposti dell'urgenza e necessità). L'adozione del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità e urgenza determina l'illegittimità costituzionale, oltre che del decreto legge, anche dell'eventuale legge di conversione e degli eventuali emendamenti omogenei rispetto al testo del d.l.. Sul punto si richiama la pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale: sent. n. 171/2007, sent. n. 128/2008, sent. n. 355/2010. Ne discende che dovrà essere attentamente valutata dal Parlamento, e con lo stesso rigore richiamato nelle motivazioni delle citate Sentenze della Corte Costituzionale, la pregiudiziale costituzionale sull'illegittima applicazione che il Governo fa di questo suo potere per salvaguardare la legittimità della disciplina delle fonti.

Per questa ragione si chiede lo stralcio dalla legge di conversione dell'art. 75.

Art. 76 (Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, e' aggiunto il seguente:

"791-bis

(Divisione a domanda congiunta)

Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione ne' sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel

circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi."

Non è dato comprendere la ragione per la quale la norma contempli soltanto i notai, quando ormai da tempo anche avvocati e commercialisti svolgono in modo efficiente le operazioni di cui all'art. 591 bis cod. proc. civ. nella scelta del professionista potrà pertanto farsi ricorso agli elenchi di cui all'art. 179 ter disp. att. cod. proc. civ..

Emendamento proposto: all'art. 76, comma 1, primo periodo, sostituire la parola "notaio" con le parole "notaio, di un avvocato o di un commercialista"; nel seguito della norma sostituire la parola "notaio" con la parola "professionista".

Art. 77 (Conciliazione giudiziale)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

"185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.";

Si introduce la previsione che la proposta di conciliazione deve essere fatta obbligatoriamente dal giudice alle parti; l'art. 185 prevedeva, infatti, che il giudice istruttore potesse fissarne la comparizione delle parti al fine di provocarne la conciliazione solo in caso di richiesta congiunta delle parti. Si estende, così, e al giudizio civile la previsione dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 già introdotta nel rito lavoro. Appare prematuro, però, che il giudice formuli la sua proposta sin dalla prima udienza, meglio differire il momento della formulazione della proposta solo a dopo che abbia letto le memorie del 183 cpc, e quindi dopo aver potuto compiutamente valutare la domanda, le ragioni della difesa ed il fondamento istruttorio delle tesi difensive. L'obbligo presuppone che il giudice sia in grado di fare una proposta solo dopo avere tutti gli elementi per fare una concreta prognosi di probabilità sulla vertenza; è di tutta evidenza che questo potrà avvenire solo dopo che il thema decidendum e probandum si è processualmente delineato, almeno nelle richieste (e quindi esauritasi l'udienza del 183 cpc) . Infatti, solo dopo questo momento si realizza una parità di situazione processuale simile al rito lavoro.

Emendamento proposto: sostituire la lettera a) del comma 1 dell'art. 77 con la seguente:

“Col provvedimento previsto dall’art. 183 settimo comma e comunque prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni il giudice formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, può costituire comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.”

b) all’articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola “transattiva” sono aggiunte le parole “o conciliativa”; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola “transattiva” sono aggiunte le parole “o conciliativa”.

Art. 79 (Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

1. All’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma: “La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.”.

Ennesimo intervento sull’art. 118 disp. att. cpc, sul quale si era già intervenuti con l’art. 52, comma 5 della l. 18 giugno 2009, n. 69.

Rimane il problema della conoscibilità dei precedenti conformi (che in base alla novella ora possono essere esclusivo riferimento per la motivazione), e di come coordinare la disposizione con gli oneri di specificazione dei motivi in appello e colle norme sul giudizio in Cassazione (in questi casi sarebbe indispensabile per l’appellante ed il ricorrente avere preventivamente “i precedenti conformi” cui ha fatto riferimento il giudicante, con aggravio di attività per la parte e per la cancelleria) per individuare puntualmente le parti di sentenza da impugnare , altrimenti ogni gravame diventerà inammissibile. Meglio la soppressione, altrimenti necessita ovviare al problema della conoscibilità del precedente citato, assicurando che in giudizio le parti abbiano potuto averne conoscenza.

Primo emendamento proposto: l’art 79 è soppresso.

Secondo emendamento proposto: all’art. 79 dopo le parole “esclusivamente a precedenti conformi” aggiungere le parole “, purché siano stati resi conoscibili alle parti nel corso del giudizio prima della precisazione delle conclusioni,” Ed alla fine il seguente periodo: “La sentenza che fa riferimento in motivazione a precedenti conformi che non siano stati conoscibili alle parti nel corso del giudizio o che non siano pertinenti alla fattispecie dedotta in giudizio è nulla e la motivazione si intende omessa”

Art. 80 (Foro delle società con sede all’estero)

1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all’estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;

b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;

c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell’azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del giudice, all’ufficio giudiziario competente a norma del medesimo comma.

3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresì ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Pregiudiziale: Il Governo ha rinnovato la "prassi" di utilizzare lo strumento del decreto legge differendo per alcune norme l'entrata in vigore a "30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione" (che è un implicito riconoscimento dell'assenza dei presupposti dell'urgenza e necessità). L'adozione del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità e urgenza determina l'illegittimità costituzionale, oltre che del decreto legge, anche dell'eventuale legge di conversione e degli eventuali emendamenti omogenei rispetto al testo del d.l.. Sul punto si richiama la pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale: sent. n. 171/2007, sent. n. 128/2008, sent. n. 355/2010. Ne discende che dovrà essere attentamente valutata dal Parlamento, e con lo stesso rigore richiamato nelle motivazioni delle citate Sentenze della Corte Costituzionale, la pregiudiziale costituzionale sull'illegittima applicazione che il Governo fa di questo suo potere per salvaguardare la legittimità della disciplina delle fonti.

Per questa ragione si chiede lo stralcio dalla legge di conversione dell'art.80.

Si stabilisce una nuova competenza territoriale accentrata in soli tre Tribunali per le cause in cui è parte una società con sede all'estero priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, disciplinando anche l'ipotesi della chiamata in garanzia e della connessione. I commi 3 e 4 escludono alcune ipotesi (fallimenti, Esecuzioni, intervento volontario, opposizione di terzo, foro PA, cause di lavoro, previdenziali e codice del consumo. E' una soluzione da riconsiderare per i notevoli problemi pratici che ne possono derivare e per i maggiori oneri e costi cui andranno incontro, senza alcun apparente vantaggio, le imprese italiane.

Emendamento proposto: soppressione dell'art. 80.

Capo VIII Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 84 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

Pregiudiziale: Il Governo ha rinnovato la "prassi" di utilizzare lo strumento del decreto legge differendo per alcune norme l'entrata in vigore a "30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione" (che è un implicito riconoscimento dell'assenza dei presupposti dell'urgenza e necessità). L'adozione del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità e urgenza determina l'illegittimità costituzionale, oltre che del decreto legge, anche dell'eventuale legge di conversione e degli eventuali emendamenti omogenei rispetto al testo del d.l.. Sul punto si richiama la pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale: sent. n. 171/2007, sent. n. 128/2008, sent. n. 355/2010. Ne discende che dovrà essere attentamente valutata dal Parlamento, e con lo stesso rigore richiamato nelle motivazioni delle citate Sentenze della Corte Costituzionale, la pregiudiziale costituzionale sull'illegittima applicazione che il Governo fa di questo suo potere per salvaguardare la legittimità della disciplina delle fonti.

Per questa ragione si chiede lo stralcio dalla legge di conversione dell'art. 84.

Si propone l'introduzione della negoziazione assistita da un avvocato, come strumento alternativo alla mediazione. Trattasi di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che, sull'esempio della legge francese, riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterele nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto è poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione ed il controllo giurisdizionale. La proposta è collegata alla riserva sulla consulenza ed assistenze legale propedeutica al giudiziale riconosciuta nella Legge 247 del 2012 in favore degli avvocati.

Emendamento proposto; dopo l'art. 84 è introdotto l'art. 84 bis col quale viene introdotta la:

Procedura di negoziazione assistita da un avvocato

Articolo 1 (La convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato o accordo di negoziazione)

1. La convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato o accordo di negoziazione assistito da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti in conflitto che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali.

2. Gli avvocati designati si adoperano affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia nel loro interesse.

3. E' dovere deontologico per gli avvocati informare il proprio cliente all'atto del conferimento di incarico della possibilità di ricorrere alla procedura partecipativa.

4. Il ricorso alla convenzione partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato o accordo di negoziazione prevista dalla presente legge può essere pattuito anche come clausola contrattuale purché individui i criteri di cui all'art. 4 e quelli per la nomina dell'avvocato negoziatore.

5. I legali designati, se autorizzati dalle parti, possono ricorrere all'ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, mediatore designato da un Organismo di conciliazione ovvero, nei casi previsti dall'art. 14, all'ausilio di mediatore familiare abilitato.

6. La certificazione dell'autenticità delle firme avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali designati.

Articolo 2 (Durata e proroga del termine di scadenza)

1. La convenzione partecipativa di negoziazione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti stesse, comunque non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi.

2. Le parti di comune accordo possono prorogare il termine concordato per una sola volta e sino al massimo di ulteriori quattro mesi.

Articolo 3 (Forma)

1. La convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato deve essere, a pena di nullità, redatta in forma scritta.

Articolo 4 (Contenuto della convenzione)

1. La convenzione partecipativa di negoziazione deve precisare:

a. Il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;

b. L'oggetto del conflitto o della controversia;

c. Le documentazioni e le informazioni necessarie per risolvere il conflitto o la controversia e i modi del loro scambio, e prevedere se le parti possono ricorrere, per gli aspetti tecnici della questione, all'ausilio di esperti e consulenti;

d. Il mandato di dirimere il conflitto o la controversia;

e. L'obbligo per le parti, per i loro avvocati incaricati e per chiunque partecipi l'impegno a comportarsi con lealtà alla procedura e tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che si sono scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti designati ai sensi della lettera c);

f. Il nome dell'avvocato negoziatore scelto da ciascuna parte ai sensi dell'art. 1, e degli eventuali consulenti o esperti.

Articolo 5 (Capacità a stipulare la convenzione)

1. La convenzione partecipativa di negoziazione può essere conclusa da qualsiasi persona che abbia la capacità di agire e di disporre dei diritti che ne formano oggetto, purché assistita da avvocato negoziatore salvo quanto previsto all'art. 14.

Articolo 6 (Oggetto della convenzione: limiti)

1. La convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorte in relazione a diritti indisponibili, status della persona, salvo quanto previsto all'art. 14, o questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto del lavoro dipendente o ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione dei contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale.

Articolo 7 (Improcedibilità dei procedimenti oggetto di convenzione)

1. Quando è in corso una procedura partecipativa assistita da un avvocato qualsiasi ricorso, anche sommario o monitorio, al giudice per decidere sulla stessa controversia è improcedibile.

Articolo 8 (Provvedimenti di urgenza e cautelari nei procedimenti oggetto di convenzione)

1. In caso di urgenza, la convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato non esclude l'instaurazione di procedimenti cautelari ed urgenti.

Articolo 9 (Omologa dell'accordo, trascrizione)

1. Le parti, che a seguito della procedura partecipativa di negoziazione raggiungono un accordo per risolvere tutta o parte della loro controversia, possono prevedere, per il tramite dei propri difensori nominati nella convenzione, di sottoporre con ricorso congiunto l'accordo per l'omologa al Presidente del Tribunale territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile.

2. L'accordo, deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui s'intende transigere, rinunciare e conciliare. Le dichiarazioni generiche non hanno valore.

3. Il decreto di omologa del Presidente del Tribunale costituisce titolo esecutivo e titolo per la trascrizione, l'annotazione o l'iscrizione o per la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.

4. Il Presidente del Tribunale può, con provvedimento motivato, rifiutare l'omologa solo per le ipotesi in cui l'accordo sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguarda diritti indisponibili, salvo quanto previsto dall'art.14. Della mancata omologa sono avvertiti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati cui appartengono i legali designati affinché valutino se la mancata omologazione costituisca fatto deontologicamente rilevante.

5. Se il Presidente del Tribunale ritiene che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, ai sensi del comma 2, convoca le parti ed i loro difensori invitandoli a completare l'accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia.

6. In caso di mancata presentazione dell'accordo per l'omologa, l'accordo ha effetti solo negoziali tra le parti e non costituisce titolo esecutivo o titolo per la trascrizione, l'annotazione o l'iscrizione o per la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.

7. Il ricorso e la procedura di omologa dell'accordo si svolgono davanti al Giudice di pace competente territorialmente per le cause rientranti nella sua competenza.

Articolo 10 (Certificazione delle firme)

1. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

Articolo 11 (Annullamento, nullità e risoluzione dell'accordo)

1. L'accordo non può essere annullato per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. L'accordo può essere annullato ai sensi degli articoli 1971, 1973, 1974, 1975 codice civile.

2. L'accordo può essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1966, II comma, e dell'articolo 1972 codice civile.

3. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui stesura abbia partecipato.

4. L'accordo sottoscritto può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, anche se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.

Articolo 12 (Effetti del mancato accordo)

1. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate dall'obbligo di conciliazione o di mediazione, se legislativamente previsto.

2. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dai legali designati e, se le parti l'hanno previsto nella convenzione, può contenere le proposte conclusive di accordo rispettivamente formulate dai difensori delle parti, senza alcuna motivazione delle stesse.

Articolo 13 (Invito ad aderire ad una procedura partecipativa, effetti, trascrizione)

1. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato personalmente, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa e tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto.

2. L'invito ad avviare una procedura partecipativa di negoziazione entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso deve indicare:

a. Il termine proposto per l'espletamento della procedura;

b. L'oggetto del conflitto o della controversia;

c. L'impegno a comportarsi con lealtà durante la procedura ed a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che saranno scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti designati ai sensi dell'art. 4;

d. Il nome dell'avvocato negoziatore e l'invito a designare un avvocato negoziatore;

e. L'invito deve inoltre contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito o il rifiuto ad aderire alla procedura potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, dell'art. 96 CPC, dell'art. 642 CPC e dell'art. 671 CPC e che in caso di rifiuto o mancata risposta la parte che lo ha rivolto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto;

f. L'invito deve inoltre contenere l'avvertimento della possibilità di avvalersi, in alternativa, del procedimento di mediazione come disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

g. La certificazione dell'autenticità della firma avviene ad opera e sotto la responsabilità professionale dell'avvocato che formula l'invito.

3. La parte può designare come proprio avvocato negoziatore lo stesso avvocato che formula l'invito ed a cui ha dato il mandato di assisterlo e tutelarlo.

4. L'invito è producibile in giudizio e il comportamento della parte che non ha dato risposta o abbia rifiutato di aderire alla procedura, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e dell'art. 96 CPC o per la concessione del provvedimento di cui all'art. 642 c.p.c. comma I.

5. L'invito rivolto all'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa può essere trascritto, se notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, nei casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione, la trascrizione ha gli stessi effetti di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. ed è regolata dalle norme che disciplinano la trascrizione delle domande giudiziali. I suoi effetti cessano automaticamente e si considerano come mai prodotti se entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per aderire alla procedura non sono trascritti la convenzione di cui all'art. 4 o la domanda giudiziale.

6. In tutti i casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione, le parti possono trascrivere la convenzione partecipativa. La trascrizione ha gli stessi effetti di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. ed è regolata dalle norme che disciplinano la trascrizione delle domande giudiziali. I suoi effetti cessano automaticamente e si considerano come mai prodotti, anche nel caso di cui al comma precedente, se:

a) non è trascritto il decreto di omologa di cui all'art. 9 entro trenta giorni dalla sua pronuncia;

b) se non è trascritta la domanda giudiziale entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la procedura ovvero decorsi 30 giorni dalla pronuncia del decreto di cui all'art. 9 di rigetto dell'istanza di omologa.

7. L'eventuale proroga del termine ai sensi dell'art. 2 deve essere annotata ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 5 e 6, in mancanza di detta annotazione gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti. L'avvenuto deposito della presentazione del ricorso congiunto per l'omologa deve essere annotato entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la procedura, in mancanza di detta annotazione gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti.

Articolo 14 (Procedura partecipativa nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati)

1. Una convenzione di procedura partecipativa può essere conclusa tra coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale, nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/1987, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse dei figli.

La domanda di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modif. dalla legge 74/1987, presentata congiuntamente dai coniugi a seguito dell'espletamento della procedura partecipativa, e i relativi procedimenti sono regolati dalla normativa vigente in materia, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. Dopo l'articolo 711 del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:

“Art. 711 bis (Separazione consensuale con procedura partecipativa)

Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, laddove il ricorso congiuntamente sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura partecipativa, il Presidente, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sè, visto il parere del Pubblico Ministero, relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.

Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l'interesse di questi, il Tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inadeguata soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di conciliazione dei coniugi.

La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

3. Dopo l'articolo 711 bis del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:

“Art. 711 ter (Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati, con procedura partecipativa)

Il ricorso congiuntamente sottoscritto da genitori non coniugati e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi nell'interesse dei figli a seguito dell'espletamento della procedura partecipativa, è proposto, ai fini dell'omologazione dell'accordo, al Presidente del Tribunale del luogo dove risiede il minore.

Il Presidente, senza disporre la comparizione delle parti dinanzi a sé, visto il parere del Pubblico Ministero, relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.

Qualora l'accordo appaia in contrasto con l'interesse dei figli, il Tribunale convoca i genitori e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inadeguata soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

4. Dopo l'articolo 710 del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo:

“Art. 710 bis. (Ricorso congiunto per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, con procedura partecipativa)

Il ricorso congiunto per la modificazione dei provvedimenti conseguenti alla separazione riguardanti i coniugi e la prole, sottoscritto dagli stessi coniugi e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell'accordo raggiunto a seguito dell'espletamento della procedura partecipativa, è proposto al Tribunale, che senza sentire le parti, visto il parere del Pubblico Ministero, provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.

Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l'interesse di questi, il Tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inadeguata soluzione, può rifiutare allo stato la omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

5. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modifiche:

1. all'articolo 4, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:

“14. La domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritta dai coniugi e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito dell'espletamento della procedura partecipativa, con indicate le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici patrimoniali tra le parti, è proposta con ricorso al Tribunale in Camera di Consiglio. Il Tribunale, senza sentire i coniugi, visto il parere del Pubblico Ministero, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.

Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e relativa agli eventuali accordi economico-patrimoniali tra i coniugi contenuti nel ricorso e raggiunti con la procedura partecipativa, e con ordinanza convoca le parti e i rispettivi difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione, si applica la procedura di cui al comma 8.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

2. All'articolo 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, dopo il comma 5 è introdotto il seguente comma:

“6. Il ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni conseguenti alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concernenti la prole e relative alla misura e modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell'accordo raggiunto a seguito dell'espletamento della procedura partecipativa, è proposto al Tribunale, che senza sentire le parti, visto il parere del Pubblico Ministero, provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.

Qualora l'accordo delle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con l'interesse di questi, il Tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato la omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione di procedura partecipativa e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

Articolo 15 (Interruzione della prescrizione e della decadenza)

1. La prescrizione è interrotta con la sottoscrizione della convenzione o con l'invito di cui all'art. 13; ogni termine di decadenza è sospeso con la sottoscrizione della convenzione o con l'invito di cui all'art. 13 e inizia nuovamente a decorrere dallo spirare del termine previsto nella convenzione o decorso il termine di 30 giorni di cui all'articolo 13 comma 1. La sospensione feriale dei termini non si cumula alla sospensione prevista nel presente articolo.

Articolo 16 (Obblighi dei difensori, tutela della riservatezza)

1. E' obbligo degli avvocati e delle parti comportarsi con lealtà, di tenere riservate le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o conoscibili; tale obbligo è deontologicamente sanzionato per gli avvocati. L'avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale di chi lo ha designato ma deve osservare quanto previsto nel comma 3 del presente articolo.

2. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'art. 810 CPC, in una questione avente il medesimo oggetto o allo stesso direttamente connessa.

3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte, ed in precedenza non conosciute o conoscibili, nel corso del procedimento di procedura partecipativa di negoziazione non possono essere utilizzate dalla parte che ne è venuta a conoscenza, nel corso della procedura, nel giudizio avente anche

parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

4. Il difensore della parte, e a tutti coloro che partecipano alla procedura, non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento partecipativo di negoziazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

5. A tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Articolo 17 (Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa)

1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7 dell'art. 183 cpc ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, un accordo ai sensi dell'art. 4 indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura partecipativa.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'istanza di omologa prevista dall'art. 9 si presenta davanti allo stesso Giudice che ha emesso l'ordinanza.

3. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, un accordo ai sensi dell'art. 4 indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto

4. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Articolo 18 (Compensi)

1. I compensi dei difensori delle parti per l'attività di redazione dell'accordo e di partecipazione ed assistenza alla procedura partecipativa di negoziazione sono determinati, in assenza di accordo scritto col cliente ai sensi dell'art. 13 comma 3 della Legge 247/2012, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF ai sensi dell'art. 13 comma 6 della Legge 247/2012; il decreto prevederà un aumento non superiore al 25% in caso di favorevole esito della procedura. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

2. Agli esperti e consulenti si applicano i compensi previsti per gli ausiliari di giustizia.

3. Ai componenti designati dagli Organismi di mediazione si applicano le indennità previste nel Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

4. Salvo diverso accordo scritto, gli onorari dei rispettivi difensori nelle procedure partecipative di negoziazione s'intendono compensati tra le parti, con rinuncia al beneficio della solidarietà ai sensi dell'art. dell'art. 13 comma 8 della Legge 247/2012.

Articolo 19 (Procedimenti arbitrali)

1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri se richiesto da una delle parti.

Articolo 20 (Patrocinio a spese dello Stato)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del

patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione purché terminata con un accordo omologato ai sensi della presente legge. L'ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è di competenza del Consiglio dell'Ordine dove risiede la parte.

Articolo 21 (Vantaggi fiscali)

1. Agli accordi raggiunti per mezzo delle procedure previste nella presente legge si applicano alle parti gli stessi vantaggi fiscali previsti nell'art. 20 del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali indicati nell'accordo. I legali sono responsabili professionalmente dell'attestazione resa.

Articolo 22 (Ordini Forensi)

1. Gli Ordini provvederanno a organizzare per gli avvocati iscritti corsi di formazione riguardanti la conoscenza sulla metodologia delle procedure di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento a quella demandata dal giudice, nonché a diffondere l'utilizzo tra gli iscritti della procedura partecipativa assistita da un avvocato di cui alla presente legge. Gli Enti territoriali, le Associazioni di categoria assumono d'intesa e su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ogni iniziativa per favorire la conoscenza della procedura ed incentivarne il ricorso.

Articolo 23 (Antiriciclaggio)

1. L'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono aggiunte le seguenti: «ed una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge.»

Articolo 24 (Raccolta dei dati)

1. Annualmente i Presidenti dei Tribunali trasmettono al Ministero di Giustizia il numero dei decreti di omologa degli accordi emessi ai sensi dell'art. 9, 14 e 17 della presente legge.

Art. 25 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Emendamenti proposti all'art. 84 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

Occorre ribadire che la declaratoria di incostituzionalità da parte della Consulta, per eccesso di delega delle precedenti norme, ha assorbito logicamente e giuridicamente, ma non certo ha ritenuto infondati, gli altri vizi sollevati dalle numerose ordinanze di rimessione, relativi alla obbligatorietà, onerosità della stessa ed assenza di garanzie circa la preparazione dei mediatori.

Emendamento proposto: all'art. 84 le lettere a), b), c) d) , e) g) i) l) n) p) sino alle parole 5-bis sono soppresse.

Si imporebbe in ogni caso una revisione delle materie di cui all'articolo 5; per questa ragione si propone di eliminare le materie del condominio, della responsabilità medica, dei contratti assicurativi, bancari e finanziari, divisione Trattasi di materie in cui un propedeutico tentativo di conciliazione è già previsto da altre fonti legislative; per le divisioni non si considera la novità (introdotta con la presente legge) della possibilità di ricorso congiunto al notaio. Per i diritti reali l'ambito deve essere ridotto a quelle azioni in cui il tentativo può avere un senso effettivo, con esclusione di quelle in cui si è già verificata la impossibilità della mediazione (ad esempio, l'usucapione). Infruttuosa e inutilmente onerosa si è pure palesata per le azioni di responsabilità medica.

Emendamento proposto: Al comma 1 lettera b) dell'art 84 sopprimere le parole: “condominio, derivante da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, divisione”, nonché sostituire la parola “diritti reali” con le seguenti: “azioni aventi per oggetto diritti reali limitatamente a quelle riguardanti i diritti di cui al Libro Terzo, Titolo II, capo II limitatamente alle sezioni VI, VII, VIII, IX , capo III, Titolo III, Titolo IV, Titolo V, Titolo VI, Titolo VIII limitatamente alle sole Sezioni I e II e Titolo IX del codice civile”.

Si reputa inopportuna la previsione della lettera c) con la quale si prevede che l'invito (senza il consenso delle parti) del giudice al procedimento di mediazione delegata diventi condizione di procedibilità della domanda giudiziale (disposizione che in grado di appello avrebbe l'effetto di far divenire definitiva la sentenza esponendo l'appellante ad ulteriori oneri). Peraltro la novità pare una "duplicazione" del "potere" dato al giudice di fare una proposta transattiva e conciliativa, così come previsto dall'art. 77 comma 1 lettera a) della presente legge.

Emendamento proposto: Al comma 1 lettera c) dell'art. 84 sopprimere la lettera c);

Altri emendamenti proposti in ogni caso:

Emendamento proposto: Al comma 1 lettera i) dell'art.84 sopprimere il periodo "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.";

Emendamento proposto: Al comma 1 lettera n) dell'art.84 sopprimere le parole "nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto."